

Spese sanitarie del secondo semestre 2023 da inviare entro fine mese

La cadenza di trasmissione rimarrà semestrale a regime, come previsto dal DLgs. 1/2024

/ Carlotta GHIO e Massimo NEGRO

Entro il prossimo 31 gennaio i soggetti operanti nel settore sanitario sono tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle finanze i dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) del 2023 dalle persone fisiche, ai fini della **precompilazione** delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024).

Ai sensi dell'**art. 3** comma 3 del DLgs. 175/2014, infatti, i soggetti quali i medici chirurghi, i professionisti sanitari, le strutture sanitarie e le farmacie devono trasmettere al **Sistema TS** i dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sostenute da ciascun assistito, che vengono poi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i suddetti soggetti inviano tutte le **fatture** relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate alle persone fisiche, indicando:

- la modalità di pagamento delle spese, che deve essere tracciabile per tutti gli oneri sostenuti a esclusione delle spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN;
- le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti.

Dal punto di vista soggettivo si ricorda che, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, come previsto dal DM [22 maggio 2023](#), anche gli **infermieri pediatrici** iscritti all'Albo di cui al DM 17 gennaio 1997 n. [70](#) sono tenuti a comunicare i dati delle spese sostenute al Sistema TS.

Tali soggetti, entro il termine del 31 gennaio 2024, trasmettono i dati delle spese dell'intero anno **2023** (e non solo del secondo semestre come gli altri soggetti). A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, i termini di trasmissione dei dati per gli infermieri pediatrici saranno i medesimi previsti per gli altri soggetti.

A tal proposito, si specifica che la **periodicità** di invio dei dati delle spese sanitarie è stata più volte modificata. Fino al 2020, infatti, la comunicazione era effettuata annualmente; in via transitoria, prima del previsto passaggio alla periodicità mensile, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2021, nel 2022 e nel 2023, la trasmissione è stata semestrale. L'**art. 7** del DM 19 ottobre 2020, come da ultimo modificato dal DM [27 dicembre 2022](#), aveva poi previsto che la trasmissione dei dati al Sistema TS sarebbe avvenuta con cadenza **mensile**, entro la fine del mese successivo alla data di

pagamento dell'importo di cui al documento fiscale, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Il DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. "Adempimenti"), viste le richieste delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, ha però stabilito a regime la cadenza **semestrale** di invio dei dati.

In particolare, ai sensi dell'**art. 12** del DLgs. 1/2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dalle spese sostenute nel **2024**, trasmetteranno i dati con cadenza semestrale entro i termini che saranno stabiliti da un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Oltre al termine per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, il 31 gennaio è anche la scadenza per le persone fisiche per esercitare, in relazione alle spese sostenute nel 2023, l'**opposizione** all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie, tramite un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione, come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 6 maggio 2019 n. [115304](#), è **trasmessa** all'Agenzia delle Entrate:

- mediante posta elettronica;
- via telefono;
- o recandosi personalmente presso un ufficio territoriale.

La comunicazione deve contenere la tipologia di spesa da escludere, il codice fiscale del contribuente, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente un **modello** fac-simile di richiesta.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi a una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano più resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

In alternativa, ciascun assistito può esercitare l'opposizione in relazione a singole spese dal 9 febbraio all'**8 marzo 2024**, accedendo all'area riservata del sito del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o carta di identità elettronica (CIE).

Resta fermo che l'esercizio dell'opposizione in relazione a singole spese poteva avvenire:

- nel caso di scontrino **parlante**, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.